

## **TI\_GERICHTE 15.2000.79 vom 13. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2000.79](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.79)

FR: TI\_GERICHTE 15.2000.79 du 13 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 15.2000.79 del 13 ottobre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

luglio 2000 al Consiglio della Magistratura e al \_\_\_\_\_, eventuali segnalazioni al Ministero pubblico (v. scritto 21 agosto 2000 all'UEF di Bellinzona)-, va ricordato che neppure una denuncia penale contro un membro dell'autorità giudicante basta a fondare una ricusa, perché se così fosse, basterebbe una denuncia per escludere un giudice non gradito e sceglierne un altro, ciò che sarebbe contrario alla stessa ratio della garanzia del giudice imparziale (STF 16 aprile 1999 citata, consid. 4). che nella misura in cui è ammissibile l'istanza va di conseguenza disattesa, siccome infondata; che non si riscuotono spese, né si assegnano indennità (art. 62 OTLEF); Richiamato l'art. 10 LEF pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, l'istanza di ricusa 16 giugno 2000 di \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente camera di esecuzione e fallimento del Tribunale di appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.